

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011 stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali regole sono necessarie perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi. Nelle premesse della direttiva, viene evidenziato che l'adozione di regole di bilancio numeriche nazionali solide, specifiche per ciascun paese e coerenti con gli obiettivi di bilancio a livello dell'Unione, consentono il rafforzamento della sorveglianza dei bilanci nell'Unione. Al contempo, si ravvisa l'opportunità di adottare meccanismi per un monitoraggio effettivo e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri.

La legge 6 agosto 2013, n. 96 reca delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2013). In particolare, all'articolo 1 è prevista l'attuazione delle direttive comunitarie ricomprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Inoltre, all'articolo 8 viene indicato, quale criterio direttivo da seguire nell'attuazione, il coordinamento con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente decreto legislativo, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge di delegazione europea, detta le disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE.

L'**articolo 1** individua il l'oggetto del decreto, esplicitando che lo stesso dà attuazione a quanto previsto dalla direttiva 2011/85/UE, nonché l'ambito di riferimento.

L'**articolo 2** dispone alcune modifiche normative alla legge 31 dicembre, n. 196, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 2, prevedendo l'inserimento della lettera "c-bis". Altre modifiche sono apportate all'articolo 10, comma 2, lettera "e". Infine, viene disposta la sostituzione dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica, prevedendo l'obbligo per le pubbliche



amministrazioni di pubblica le informazioni inerenti le passività potenziali che possono avere effetti rilevanti sui bilanci.

L'**articolo 3** La disposizione tiene conto che il controllo interno e l'audit indipendente non sono alternativi ma debbono, ai fini dell'osservanza del diritto comunitario, essere entrambi presenti o comunque introdotti negli ordinamenti nazionali. Al comma 1 si richiamano i provvedimenti fondamentali in materia di controllo interno, ovvero il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e il decreto 30 giugno 2011, n. 123, che ne costituisce un rafforzamento per quanto riguarda le Amministrazioni centrali. Il comma 2 prevede che le pubbliche Amministrazioni – individuate secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che adotta la definizione dell'Unione Europea – sfuggono all'ambito di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che appunto disciplina lo svolgimento dell'audit sui conti annuali e sui conti consolidati da parte dei soggetti privati (revisori legali e società di revisione). Al comma 3 si affida agli organi di controllo interno (ovvero i collegi sindacali e dei revisori dei conti) precisi compiti di verifica in merito alla corretta classificazione delle entrate e delle spese, ciò che è necessario al fine di rendere effettiva l'armonizzazione contabile e dei quadri di bilancio introdotta dalla direttiva, a fronte della varietà delle discipline contabili e di bilancio applicabili ai singoli enti Al comma 4, viene prevista laddove necessaria una revisione statutaria, tenuto conto che in molti enti pubblici la disciplina specifica di funzionamento è dettata proprio dagli statuti e che questi potrebbero essere in contrasto con la norma in esame.

L'**articolo 4** prevede la pubblicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Istat, di una tabella di riconciliazione in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95, come stabilito dalla lettera b), comma 2 dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE. A partire dal mese di giugno 2014, tale tabella va allegata ai dati di cassa pubblicati trimestralmente.

La tabella di riconciliazione viene aggiornata ogni volta che intervengono significative modifiche metodologiche o si rendono disponibili nuove fonti.

L'**articolo 5** La norma prevede che le pubbliche amministrazioni rendano note annualmente le informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari. In particolare, per il bilancio dello Stato, si dispone che tali informazioni siano rese disponibili in appositi allegati conoscitivi a corredo dello stato di previsione di ciascun Ministero, secondo modalità definite con DPCM su



proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma non comporta oneri di finanza pubblica.

L'**articolo 6** dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili. La norma prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Dir. 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa ai requisiti per i quadri di bilancio
degli Stati membri

TABELLA DI CONCORDANZA¹

DIRETTIVA 2011/85/UE	Normativa nazionale coerente
Art. 3,	Art. 2 legge n. 196/2009 e D.Lgs. n. 91/2011 Art. 2 della legge n. 42/2009 (così come modificato dall'art. 2, comma 6 della legge n. 196/2009) e D.Lgs. n. 118/2011; art. 19 e seguenti del D.Lgs. 123/2011; art. 100 Cost.; legge 21 marzo 1958, n. 259. Art. 13 legge n. 196/2009 Art. 14 legge n. 196/2009 Articolo 3 e 4 del Decreto legislativo attuativo
Art. 4	Art. 10 legge n. 196/2009 Art. 7, legge n. 196/2009 Articolo 18 legge n. 243/2012 Articolo 2 del Decreto legislativo attuativo
Art. 5	Art. 3, 5 della legge n. 243/2012 Articolo 2 del Decreto legislativo attuativo
Art. 6	Art. 6, 8, 9, 13, 18 e 20 della legge n. 243/2012
Art. 7	Art. 11 legge e art. 21 legge n. 196/2009 Art. 5 e art. 14 legge n. 243/2012
Art. 9	Art. 10 legge n. 196/2009 Articolo 2 del Decreto legislativo attuativo
Art. 10	Art. 21 legge n. 196/2009
Art.12	Art. 1 legge n. 196/2009
Art. 13,	Art. 7; art.10; art. 10-bis, della legge n. 196/2009 art. 42 ed art. 152, del D.Lgs. n. 267/2000; art. 8 del D.Lgs. n. 76/2000; Art. 10 del D.P.R. 97/2003
Art. 14	Art. 21 legge 196/2009 Articolo 2 e 5 del Decreto legislativo attuativo
Art. 15	Art. 1 legge 196/2009



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

RELAZIONE TECNICA

Il presente regolamento reca esclusivamente norme di carattere ordinamentale prive di qualsiasi effetto per la finanza pubblica. In effetti, il provvedimento è sostanzialmente finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013), con riferimento alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della relativa disciplina non devono, pertanto, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

De

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Signature]
23 DIC. 2013



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013- G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri”.

Referente: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011 stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali regole sono necessarie perché sia garantita l’osservanza da parte degli Stati membri dell’obbligo, derivante dal TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi. La legge 6 agosto 2013, n. 96 reca delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2013). In particolare, all’articolo 1 è prevista l’attuazione delle direttive comunitarie ricomprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Inoltre, all’articolo 8 viene indicato, quale criterio direttivo da seguire nell’attuazione, il coordinamento con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il presente decreto legislativo, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge di delegazione europea, detta le disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La disciplina vigente dimostra alcune carenze per quanto riguarda la necessità di rafforzare la sorveglianza dei bilanci dei Paesi membri dell’unione europea, in virtù dell’esigenza, ogni volta più accentuata, di adottare regole di bilancio numeriche nazionali solide, specifiche per ciascun paese e coerenti con gli obiettivi di bilancio europeo. A tal fine, la disponibilità dei dati di bilancio uniformi è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione.

Difatti, l’esistenza di pratiche complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all’altro. A tal fine, il diritto interno deve garantire l’applicazione delle norme contabili a tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica. La disponibilità dei dati di bilancio aggiornati ed affidabili è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione, anche al fine di un monitoraggio corretto e tempestivo che consenta la pronta adozione di provvedimenti nel caso di scostamenti imprevisti. Di fronte alla criticità sopra rappresentata, è particolarmente rilevante l’esigenza di adottare regole contabili uniformi attraverso adeguati quadri di bilancio, attraverso la trasparenza e la pubblicità dei dati di bilancio.



B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo dell'intervento regolatore è quello di rafforzare, attraverso l'adozione di regole contabili trasparenti ed uniformi, la sorveglianza dei bilanci dei Paesi membri dell'unione europea.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorarne l'attuazione possono essere individuati nella valutazione dell'effettiva uniformità dei dati di bilancio, con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli stessi che viene effettuata dalla Commissione e da tutti gli Organismi europei impegnati nella verifica del corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento legislativo sono i soggetti appartenenti ai sottosettori delle pubbliche amministrazioni, inseriti nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

Il Comitato dei principi contabili delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 1 dicembre 2009, n. 196 ha elaborato lo schema di provvedimento in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera "h", della medesima legge.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

Il non intervento comporterebbe il proseguimento dei problemi evidenziati nella Sezione I.

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, la mancata adozione del presente provvedimento, non permettendo il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, determinerebbe l'avvio di una procedura di messa in mora da parte della Commissione europea di cui all'articolo 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state valutate, nel merito, opzioni alternative all'intervento regolatore, tenuto conto dell'elevato tecnicismo della materia e della particolare ristrettezza dei margini di discrezionalità lasciati dalla Direttiva stessa. Si tratta, infatti prevalentemente, di disposizioni di mero recepimento.



Comunque l'intervento non introduce livelli di regolazione superiore a quelli minimi previsti dalla Direttiva europea.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI.

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'intervento non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi sotto il profilo della maggiore trasparenza e chiarezza dei conti pubblici.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Gli effetti positivi dell'intervento regolatore sulle piccole e medie imprese potrebbero essere correlati ai favorevoli effetti derivanti dalla consapevolezza da parte degli stakeholders internazionali della maggiore affidabilità dei conti pubblici

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

L'intervento regolatore non introduce, né elimina obblighi informativi a carico di cittadini o di imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.

Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento non comporta un'incidenza diretta sul corretto funzionamento della concorrenza né sulla competitività.



Sezione 7 - Modalita' attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Ministero dell'economia, ISTAT e tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie dell'intervento

B) le azioni per la pubblicita' e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste forme particolari di informazioni.

C) strumenti e modalita' per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno svolti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con l'ISTAT, con i mezzi e con le modalita' gia' in essere nell'ambito della vigente disciplina.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

L'intervento regolatore non prevede l'introduzione di meccanismi di revisione.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con cadenza biennale procedera' alla verifica di impatto della regolazione nella quale saranno presi in esame, prioritariamente, i seguenti aspetti: l'effettiva uniformita' dei dati di bilancio, con riferimento alla trasparenza e alla pubblicita' degli stessi e il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'attuale quadro normativo presenta alcune carenze per quanto riguarda la necessità di adottare regole di bilancio numeriche nazionali solide, specifiche per ciascun paese e coerenti con gli obiettivi di bilancio europeo. A tal fine, la disponibilità dei dati contabili uniformi è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione.

La proposta risulta coerente con il programma di Governo che prevede, tra l'altro, quali obiettivi da raggiungere, una maggiore trasparenza, responsabilità ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso più articolate forme di coordinamento e monitoraggio, al fine di consentire adeguate forme di monitoraggio in vista degli impegni assunti a livello europeo. L'articolato è diretto a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge di delegazione europea, che disciplina le disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE, in materia di caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali regole sono necessarie perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

1. legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;
2. decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
3. legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale ;
4. legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'articolato apporta le seguenti modifiche alla legge 31 dicembre, n. 196: all'articolo 10, comma 2 (prevedendo l'inserimento della lettera "c-bis"); all'articolo 10, comma 2, lettera "e"; l'inserimento di una modifica all'articolo 17, comma 3; sostituzione dell'articolo 31.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali, riguardando materia di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2, lett. a) ed e) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

L'intervento non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nell'intervento regolatore non si fa ricorso alla delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.



Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il presente decreto legislativo è diretto a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge di delegazione europea, che disciplina le disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE, in materia di caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano allo stato avviate procedure di infrazione sul medesimo o su analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.



Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTE III. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono presenti nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nell'intervento regolatore si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per adeguare l'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo rispetto alla normativa vigente.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni del decreto legislativo aventi effetto retroattivo, né disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è previsto nessun atto attuativo successivo di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

